

Signori,

Il bisogno di riordinare gli studi legali nelle due Università di Cagliari e di Sassari, e di metterli in armonia coi tempi, è stato da me riguardato piuttosto come un interesse generale dello Stato, che speciale della Sardegna.

Diffatto riordinamento richiede, per un verso, che sia alquanto migliorata la condizione dei Professori, e per altro verso, che ne sia aumentato il numero. Sei Professori di Diritto vi sono ora in ciascuna di quelle Università. Io mi propongo otto nel progetto, che debbo ora sottomettere al vostro savio giudizio.

Questo numero non può certamente rispondere alle esigenze d'un compiuto insegnamento; ma il mio scopo, non disgiunto dal riflesso della più stretta economia imperiosamente comandata dai tempi, si è quello di riformare gli studi del civile Diritto, e di dare almeno gli elementi del Diritto pubblico, amministrativo, costituzionale, politico, internazionale, e della pubblica economia.

Questi nomi erano finora sconosciuti a quelle due Università; e sarebbero stati ancora ignoti all'universalità degli abitanti dell'Isola, se l'uso dei

buoni libri, e il genio e buon volere di
poeti, non ne avesse diffuso qualche raggio
e avuto il desiderio di farne soggetto di
pubblici e nominati studi.

Senonchè mi arrestava il pensiero,
che le presenti strettezze delle finanze
dello Stato non comportavano maggior
aggravj.

Per conciliare le cose, ho combinato
tre progetti di legge, o, per meglio dire,
un progetto diviso in tre parti.

Seguendo l'avisio del Consiglio
Universitario di Cagliari, ho proposto
un nuovo diritto d'iscrizione, da
corrisponderci da tutti gli studenti
universitari, colle convenienti esenzioni.
Ho altresì proposto qualche aumento nei
depositi degli esami.

Per non aggravare però le famiglie,
ho proposto che usasse d'aver luogo anche
in quelle Università il pubblico esame
di licenza. Con tale provvedimento si
va a stabilire parità di trattamento
coll' due Università del Continente; e
saranno le famiglie, non molto agiate
in generale, sottratte alle gravi spese di
quell'esame, parte veramente necessaria,
parte non proporzionabile indispensabile dal
tempo sempre crescente, e da un male
inteso rispetto alle invalse consuetudini.

Quindi nel compimento delle nuove
disposizioni le famiglie avranno un risparmio

anziché un aggravio; e le finanze uni-
versitarie con incremento, mercè cui poterò
farsi fronte alle crescenti spese con
pericolissimo, e forse nessuno sacrificio
delle finanze dello Stato.

Queste considerazioni hanno determi-
nato il Senato del Belgio, che le ha
giustamente apprezzate, ad augliere
favorevolmente quelle proposte, salvo
alcune leggere modificazioni, formando
dell'insieme una sola legge, attesa la
relazione e connessione degli oggetti.

Superfluo stimo ogni maggiore
sviluppo, perchè i motivi e le discussioni
sono già resi di pubblica ragione colle
stampe. E quindi profferendovi pronto
a dare tutti i maggiori schiarimenti,
che potranno crederli necessari, ed a
comunicare egiamdio alcuni documenti,
che servirono già ad illuminare il

Senato, sottopongo ora la legge riformata
al grave e ponderato vostro giudizio, con
eguale fiducia di favorevole augliamento.

Prop. 60
Projetto di legge N. 10 del.
adottato dal Senato del Regno,
e presentato dal Ministero dell'Intero: P. A.
in tornata del 29 gennaio 1869.

Vari ordinamenti per le Università di
Cagliari, e di Sassari.

Progetto di legge
concernente varj ordinamenti per le Università
di Cagliari e di Sassari
adottato dalla Camera dei Senatori
nella tornata del 6. febbrajo 1849.

Art. 1°

Sono instituite in ciascuna delle Università di Cagliari e di Sassari due nuove cattedre di diritto, sicchè il numero de' Professori sarà recato da sei ad otto.

Art. 2°

I professori di legge delle due Università godranno dello stipendio a ciascuno d'essi rispettivamente fissato nell'annessa Tabella N.° 1. oltre le propine.

Art. 3°

Le materie dell'insegnamento dei diversi rami del diritto sono dichiarate nella Tabella N.° 2. annessa alla presente.

Art. 4°

L'insegnamento ne sarà diviso fra gli otto professori nel modo che verrà determinato con apposito regolamento.

Art. 5°

Nulla è innovato in quanto alle somme che le città hanno finora contribuito per lo stipendio de' professori.

Art. 6°

Nella facoltà di Legge i depositi per gli esami e gradi nelle dette Università saran fissati nelle somme seguenti:

Per ogni esame del 1.^o, 2.^o, e 3.^o anno - - - - - L. 50.
 Per l'esame di licenza - - - - - " 80.
 Per 1.^o esame di Laurea - - - - - " 80.
 Per 2.^o esame di Laurea - - - - - " 220.

Gli Studenti ammessi agli esami con riduzione di
 Deposito pagheranno:

Per 2.^o esame di Laurea - - - - - L. 15.
 Per ciascuno dei cinque esami precedenti - - - - - " 5.
 Art. 7.^o

L'esame pubblico di Licenza cesserà d'aver luogo in tutte le
 facoltà delle Università di Cagliari e di Sassari.

Art. 8.^o

Il deposito che, giusta la vigente tariffa, è stabilito per tal
 esame nelle facoltà di Teologia, Medicina e Chirurgia, verrà con R. De-
 creto ripartito negli altri esami del corpo della facoltà rispettiva.

Verrà pure provveduto con R. Decreto sia alla nuova distri-
 buzione dei depositi, che occorrerà in seguito alla soppressione del detto
 esame, sia a quella che sarà necessaria per i depositi stabiliti allo
 Articolo 6.^o.

Art. 9.^o

Gli Studenti, i quali hanno preso l'esame pubblico di Li-
 cenza, o che ne furono già prima d'ora legittimamente dispensati,
 faranno per gli esami di Laurea il solo deposito per tali esami
 prima d'ora prescritto.

}

Art. 10°

Non si concederà più la riduzione del deposito accennata nello Art. 264. degli ordinamenti annessi alle R. Patenti 27. g^{mo} 1842. in favore degli stranieri, degli alunni e convittori dei Seminarij.

I Religiosi mendicanti però continueranno ad essere ammessi agli esami ed ai gradi gratuitamente.

Gli stranieri, che fossero dispensati dal magistero, avranno altresì l'obbligo di corrispondere all'Erario dell'Università l'ammontare dei depositi fissati per gli esami di quel grado.

Art. 11°

E' stabilito nelle Università di Cagliari e di Sassari un annuo diritto d'iscrizione, da corrispondersi a cominciare dal venturo anno scolastico 1849-50. dagli studenti delle Università medesime nelle somme seguenti:

Per gli studenti di Teologia	- - - - -	L. 8.
Per gli studenti di Leggi, compresi gli aspiranti alle professioni di caufidico o di Notaio	- - - - -	L. 16.
Per gli studenti di Medicina, Chirurgia, Matematica ed Architettura civile	- - - - -	" 10.
Per gli studenti di filosofia, Lettere e farmacia	- - - - -	" 8.

Art. 12°

Questo diritto d'iscrizione sarà corrisposto in due rate eguali, cioè nel 1° e nel 3° mese di ciascuno anno scolastico.

Art. 13°

Saranno dispensati dal pagamento del diritto d'iscrizione quegli studenti i quali, come poveri, di distinto talento e di lodevole condotta

avremo giusta i veglianti regolamenti, ottenuta l'ammissione con riduzione di deposito all'esame dell'anno precedente, e che troveranno nella commissione di ottenere equal favore per l'anno successivo.

Tabella N.º 1.

Stipendj dei Professori di Diritto nelle due Università.

Classificazione dei Professori della Facoltà legale	Assegnamento individuale	Totale parziale	Totale generale	Osservazioni
Ai tre più anziani della facoltà, in ciascuna Università -- L.	2,500.	7,500.	} 16,750.	e così per le due Università L. 33,500.
Ai due più anziani dopo i suddetti "	2,000.	4,000.		
Agli altri tre "	1,750.	5,250.		

Tabella N.º 2.

Materie legali da insegnarsi nelle dette Università.

- | | |
|---|---|
| <p>1.º Istituzioni del diritto romano colla indicazione delle principali variazioni del Codice Civile.</p> <p>2.º Istituzioni del diritto canonico.</p> <p>3.º Storia del diritto.</p> <p>4.º Diritto romano.</p> <p>5.º Diritto canonico</p> | <p>6.º Codice civile</p> <p>7.º Diritto commerciale</p> <p>8.º Diritto penale</p> <p>9.º Procedura civile e d'istruzione criminale.</p> <p>10.º Diritto pubblico costituzionale, amministrativo ed internazionale.</p> <p>11.º Economia politica.</p> |
|---|---|

Torino addì 6.º febbrajo 1849.

Il Presidente del Senato
Manno